

Motivi e principali argomenti

L'esercizio dell'attività paramedica di laboratorio, di radiologia, e di ortottica come attività lavorativa autonoma in Austria non è consentito. Ai fini dell'esercizio di queste tre professioni è necessario un rapporto di lavoro. Un membro di tali gruppi di attività professionale di un altro Stato membro, dove è usuale l'esercizio di tali attività come libera professione, non ha pertanto in Austria la possibilità di esercitare la sua attività come libera professione. Per quanto riguarda le misure nazionali, si è senza dubbio in presenza di un ostacolo frapposto alla libertà di stabilimento e di libera prestazione di servizi.

A parere della Commissione, gli argomenti avanzati dalla Repubblica d'Austria per giustificare tali misure non convincono. Non è stato dimostrato a sufficienza che rapporti di lavoro autonomi nei settori paramedici di cui trattasi siano in termini assoluti, o quantomeno, meglio, adatti ad assicurare un più elevato livello di tutela della salute. Il divieto contenuto nella normativa austriaca di esercitare tali attività come libere professioni costituisce una limitazione non giustificata, e pertanto una violazione, delle libertà di stabilimento e di libera prestazione di servizi, garantite dagli artt. 43 e 49 CE.

Ricorso del 25 febbraio 2003 contro la Repubblica italiana, presentato dalla Commissione delle Comunità europee

(Causa C-82/03)

(2003/C 101/41)

Il 25 febbraio 2003, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Antonio Aresu, in qualità di agente, ha presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica italiana.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

- a) constatare che la Repubblica italiana, avendo trascurato di cooperare in modo leale con la Commissione in un caso riguardante la salute e la sicurezza dei lavoratori, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in virtù dell'art. 10 CE;
- b) condannare la Repubblica italiana al pagamento delle spese processuali.

Motivi e principali argomenti

Nel corso del 2000 la Commissione riceveva una denuncia di un operatore economico riguardante un caso di (presunta) cattiva applicazione nell'ordinamento giuridico italiano della direttiva 89/655/CEE ⁽¹⁾ del Consiglio, del 30 novembre 1989, relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro (seconda direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 69/391/CEE).

Le autorità italiane, malgrado numerosi contatti stabiliti dalla Commissione, non hanno fornito alcuna informazione sul caso segnalato dal denunciante. Tale mancanza di trasmissione di informazioni ripetutamente chieste dalla Commissione costituirebbe un'inosservanza dell'obbligo, imposto agli Stati membri dall'art. 10 CE, di cooperare in modo leale con le istituzioni comunitarie.

⁽¹⁾ GU L 393 del 30.12.1989, pag. 13.

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno di Spagna, proposto il 26 febbraio 2003

(Causa C-84/03)

(2003/C 101/42)

Il 26 febbraio 2003 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sig.ri G. Valero Jordana e K. Wiedner, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro il Regno di Spagna.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

1. dichiarare che, non avendo trasposto correttamente nel proprio ordinamento giuridico interno la direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/36/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture ⁽¹⁾, e la direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/37/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori ⁽²⁾, e, in particolare:
 - avendo escluso dall'ambito di applicazione del regio decreto legislativo 16 giugno 2000, n. 2, con cui si approva il testo unico della legge sui contratti delle pubbliche amministrazioni, specificamente mediante l'art. 1, terzo comma di tale decreto, gli organismi

di diritto privato che soddisfano i requisiti indicati nei tre trattini dei rispettivi articoli 1, lett. b), n. 2, delle menzionate direttive;

- avendo escluso dall'ambito di applicazione del suddetto testo unico, in assoluto e mediante la lett. c) del paragrafo 1 dell'art. 3 del medesimo, gli accordi di collaborazione stipulati tra le pubbliche amministrazioni e gli altri enti pubblici, e, quindi, anche quelli che risultano contratti pubblici agli effetti delle suddette direttive;
- avendo consentito, nell'art. 141, lett. a), e nell'art. 182, lett. a) e g), di detto testo unico, che si faccia ricorso alla trattativa privata in due casi non previsti dalle menzionate direttive;

il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi impostigli dal diritto comunitario.

2. condannare il Regno di Spagna alle spese.

Motivi e principali argomenti

Risultano dalle conclusioni.

- _____
- (¹) GU L 199, pag. 1.
(²) GU L 199, pag. 54.

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Granducato di Lussemburgo, proposto il 27 febbraio 2003

(Causa C-89/03)

(2003/C 101/43)

Il 27 febbraio 2003 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla sig.ra L. Ström e dal sig. B. Stromsky, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro il Granducato di Lussemburgo.

La Commissione delle Comunità europee chiede che la Corte voglia:

- dichiarare che il Granducato di Lussemburgo, avendo ommesso di adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 5 aprile 1993, 93/15/CEE, relativa all'armonizzazione delle disposizioni relative all'immissione sul mercato e al controllo degli esplosivi per

uso civile (¹), o comunque non avendo informato la Commissione in ordine alle citate disposizioni, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza della direttiva stessa;

- condannare il Granducato di Lussemburgo alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine per la trasposizione è scaduto il 30 giugno 1994.

- _____
- (¹) GU L 121 del 15.5.1993, pag. 20.

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica portoghese, proposto il 28 febbraio 2003

(Causa C-93/03)

(2003/C 101/44)

Il 28 febbraio 2003 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla sig.ra Karen Banks e dal sig. Miguel França, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica portoghese.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- dichiarare che, non avendo adottato e messo in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 13 ottobre 1998, 98/71/CE (¹), sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli, e, in ogni caso, non avendo comunicato alla Commissione tali disposizioni, la Repubblica portoghese è venuta meno agli obblighi che le incombono in virtù dell'art. 19 della detta direttiva;
- condannare la Repubblica portoghese alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine per il recepimento della direttiva è scaduto il 28 ottobre 2001.

- _____
- (¹) GU L 289 del 28.10.1998, pag. 28.